

LUIGI SARACENI, *Relatore*. Signor Presidente, credo che il problema sia nato dal fatto che si deve notare con un po' di sconcerto la diversità di atteggiamento dei colleghi dell'opposizione, che è legittima, ma per me sorprendente rispetto a quanto è successo in Commissione.

L'emendamento in discussione, con il relativo subemendamento, era l'effetto di un legittimo accordo raggiunto nel corso del lavoro istruttorio della Commissione. Il subemendamento era stato suggerito dal collega Pecorella — che, ahimè, ora non vedo — a nome dei colleghi della sua parte politica e nessuno aveva fatto obiezioni.

Oggi sentiamo dire in Assemblea che si tratta di un « pannicello caldo » e di un compromesso deteriore. Di fronte a ciò, anche noi rompiamo il patto ed il compromesso, dicendo che l'emendamento per ora non si può votare e che si deve riunire il Comitato dei nove. Si tratta di un'esigenza, che peraltro viene a coincidere con un'altra relativa all'ordine dei lavori, assolutamente imprescindibile in questo momento. Quindi, a mio avviso, non si può votare.

ELIO VITO. Possiamo anche non fare più la legge per la tua scorrettezza, Saraceni!

PRESIDENTE. Colleghi, essendovi diversità di opinioni, pongo in votazione la proposta di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento.

(È approvata).

Il seguito del dibattito è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Passiamo dunque, come d'intesa, all'esame del punto 6 dell'ordine del giorno.

Discussione delle abbinate proposte di legge: Balocchi ed altri: Nuove norme in materia di rimborso delle spese elettorali e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici

(5535); Rossetto ed altri: Abrogazione della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (3968); De Benetti ed altri: Delega al Governo per la riforma del sistema di sostegno economico delle attività dei partiti e delle organizzazioni politiche (4734); Piscitello ed altri: Norme sul sostegno dell'attività politica (4861); Pezzoli: Istituzione di tre lotterie nazionali per il finanziamento pubblico dei partiti politici (5530); Fei ed altri: Nuove norme in materia di finanziamento ai partiti e agli eletti in carica (5542); Veltri ed altri: Norme sulla disciplina dei partiti politici (5553); Pecoraro Scanio: Norme sulla regolamentazione e sul sostegno dell'attività politica (5554) (ore 11,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, delle abbinate proposte di legge: Balocchi ed altri: Nuove norme in materia di rimborso delle spese elettorali e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici; Rossetto ed altri: Abrogazione della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici; De Benetti ed altri: Delega al Governo per la riforma del sistema di sostegno economico delle attività dei partiti e delle organizzazioni politiche; Piscitello ed altri: Norme sul sostegno dell'attività politica; Pezzoli: Istituzione di tre lotterie nazionali per il finanziamento pubblico dei partiti politici; Fei ed altri: Nuove norme in materia di finanziamento ai partiti e agli eletti in carica; Veltri ed altri: Norme sulla disciplina dei partiti politici; Pecoraro Scanio: Norme sulla regolamentazione e sul sostegno dell'attività politica.

Per quanto riguarda lo svolgimento della discussione su tali proposte, ricordo che, ove l'Assemblea respinga le questioni incidentali presentate, si procederà alla discussione sulle linee generali, che avrà luogo nel pomeriggio di oggi, a partire

dalle ore 18, con conclusione dei lavori alle ore 22.

Nella seduta di domani si procederà alla discussione degli articoli: a seguito dell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo è stato stabilito di prevedere la ripresa televisiva diretta di un intervento per gruppo sul complesso dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, della durata di dieci minuti ciascuno (un tempo aggiuntivo è previsto per il gruppo misto) e tali interventi saranno a scalare.

Tali interventi a scalare avranno luogo nella seduta di domani, giovedì 4 marzo, a partire dalle ore 11 ed avranno carattere conclusivo della discussione sull'articolo. Si procederà quindi alle relative votazioni a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 9 marzo.

Si è altresì stabilito di prevedere la ripresa televisiva diretta di una dichiarazione a scalare di voto finale per gruppo (dieci minuti per ciascun gruppo; un tempo aggiuntivo sarà attribuito al gruppo misto). Tale fase avrà luogo nella seduta di giovedì 11 marzo a partire dalle ore 11.

Si è convenuto, pertanto, che l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti si concluda entro tale termine; i lavori della Camera per la discussione del provvedimento saranno articolati di conseguenza.

Avverto che sono state presentate questioni pregiudiziali di costituzionalità e di merito (*vedi l'allegato A - A.C. 5535 sezione 1*) e questioni sospensive, (*vedi l'allegato A - A.C. 5535 sezione 2*) come preannunciato in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, a norma dell'articolo 40, comma 2 del regolamento.

Prima di procedere all'esame delle questioni incidentali ricordo che il Presidente del gruppo di alleanza nazionale, con lettera in data 22 febbraio, ha chiesto che le fasi successive alla discussione sulle linee generali delle proposte di legge n. 5535 ed abbinata siano escluse dal contingentamento dei tempi ai sensi dell'articolo 24, comma 12, del regolamento; ciò in quanto il provvedimento riveste eccezionale importanza politica ed è riferito all'articolo 49 della Costituzione

Una richiesta di analogo tenore è stata altresì formulata dal presidente del gruppo di forza Italia con lettera in data 25 febbraio.

La disposizione richiamata prevede che il Presidente della Camera possa disporre, su richiesta di un gruppo parlamentare, che il contingentamento dei tempi per le fasi successive alla discussione sulle linee generali di un progetto di legge riguardante questione di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica, riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione, si applichi soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario.

Al presidente del gruppo di alleanza nazionale ho dato una prima risposta con lettera in data 23 febbraio, facendo presente che non ritenevo di poter dare seguito alla sua richiesta; ciò in quanto la stessa era stata formulata ad oltre due mesi di distanza dalla decisione di inserire le proposte di legge in questione nel calendario dei lavori dell'Assemblea (e, quindi, dalla relativa organizzazione dei tempi di esame), nonché con riferimento al contenuto del provvedimento che, modificando la vigente disciplina in materia di rimborso delle spese elettorali e di contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici, non appare riconducibile alla previsione del comma 12, secondo periodo, dell'articolo 24 del regolamento.

A seguito di una specifica richiesta in tal senso formulata dall'onorevole Armaroli nella seduta della Giunta per il regolamento del 25 febbraio, ho sottoposto la questione alla stessa Giunta, che ha svolto una discussione sull'argomento nel corso della riunione svoltasi nella giornata di ieri.

Anche alla luce del dibattito svoltosi nell'ambito della Giunta, sono pervenute alle seguenti conclusioni.

Per quanto riguarda il profilo relativo alla tempestività della richiesta formulata dai gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia, la questione presenta effettivamente

aspetti problematici, in quanto la valutazione sul contenuto dei provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della citata disposizione regolamentare può essere compiutamente effettuata soltanto al termine dell'esame in sede referente, una volta definito il testo per la discussione in Assemblea. È infatti a partire da questo momento che può essere debitamente apprezzata la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 12 dell'articolo 24 del regolamento.

Per quanto riguarda il merito della questione, debbo rilevare che ai fini dell'applicazione della suddetta norma regolamentare debbono sussistere tre condizioni. La formulazione della richiesta da parte di un gruppo parlamentare; il riferimento delle questioni su cui il progetto di legge interviene ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione; l'eccezionale rilevanza politica, sociale o economica di tali questioni in relazione ai suddetti diritti costituzionalmente garantiti.

Pertanto, occorre che il progetto di legge incida direttamente sulla disciplina di tali diritti ovvero, quanto meno, sulle condizioni sostanziali per il loro esercizio, nell'uno e nell'altro caso con modalità che si configurino come del tutto inedite ovvero appaiano assolutamente divergenti rispetto alla regolamentazione vigente.

Nella fattispecie, il testo delle proposte di legge in esame non incide sulla disciplina del diritto dei cittadini ad associarsi liberamente in partiti, garantito dall'articolo 49 della Costituzione.

Il suddetto testo reca infatti misure destinate ad agevolare l'attività di partiti e movimenti politici, con riferimento assolutamente prevalente alla fase dello svolgimento delle competizioni elettorali. Esso pertanto, non appare idoneo neppure ad incidere in via indiretta sulle condizioni che consentono il concreto esercizio del diritto costituzionalmente garantito.

Pur non ravvisandosi, dunque, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 24, comma 12, del regolamento, la considerazione del rilievo politico degli argomenti recati dal progetto di legge comporta la

necessità di rivedere il contingentamento dei tempi per la discussione, alla luce del comma 7, primo periodo, dello stesso articolo 24 il quale prevede che la determinazione del tempo disponibile per la discussione degli argomenti iscritti in calendario avvenga in rapporto alla loro complessità. Ho pertanto disposto un significativo ampliamento dei tempi previsti per l'esame del provvedimento, nel senso del loro raddoppio e dell'ulteriore previsione di un tempo aggiuntivo pari a trenta minuti per ciascuno dei gruppi che hanno presentato questioni incidentali.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 5535)

PRESIDENTE. Avverto pertanto che il tempo riservato alla discussione generale è così determinato:

relatore per la maggioranza: 50 minuti;

relatore di minoranza: 40 minuti;

Governo: 60 minuti;

richiami al regolamento: 20 minuti;

interventi a titolo personale: 3 ore e 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 9 ore e 38 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 1 ora e 18 minuti;

forza Italia: 1 ora e 12 minuti;

alleanza nazionale: 1 ora e 10 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 1 ora e 8 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 1 ora e 6 minuti;

UDR: 1 ora e 4 minuti;

comunista: 1 ora e 4 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora e 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 22 minuti; rifondazione comunista: 20 minuti; CCD: 20 minuti; Italia dei valori: 14 minuti; socialisti democratici italiani: 14 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 10 minuti; minoranze linguistiche: 8 minuti.

**(Esame di questioni pregiudiziali
— A.C. 5535)**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla discussione delle questioni pregiudiziali a norma dell'articolo 40 del regolamento. Avverto che al termine della discussione si procederà ad un'unica votazione sulle pregiudiziali di costituzionalità e quindi ad un'unica votazione sulle pregiudiziali di merito. Passeremo quindi, nella seduta di stamane, alla discussione e al voto sulle questioni sospensive.

Avverto che la pregiudiziale Armani n. 11 è sottoscritta anche dall'onorevole Anedda e che le pregiudiziali Fragalà n. 14 e Menia n. 18 sono sottoscritte anche dall'onorevole Franz.

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, le sue decisioni di carattere procedurale lasciano sempre più sbalorditi.

Durante la sua Presidenza abbiamo assistito ad una *escalation*: in un primo tempo, ella ha piegato le disposizioni regolamentari al suo volere, avvalendosi dell'ermeneutica; e si sa che, come le vie del Signore, anche le vie dell'interpretazione sono infinite. Adesso, signor Presidente, sta facendo di più: come i sovrani assoluti del tempo che fu — o meglio, come i capi degli Stati totalitari — si sente *legibus solutus*: applica disposizioni regolamentari se e in quanto le piacciono, altrimenti le disapplica, puramente e sem-

plicemente e colma la lacuna inventandosi norme di sana pianta. Siamo, insomma, al *führer prinzip*.

Così è accaduto, giorni fa, quando — come si suol dire — ha rivoltato come un calzino l'articolo 46 del regolamento e ha provocato le legittime reazioni mie, dell'onorevole Vito e dell'onorevole Lembo — autorevole presidente del Comitato per la legislazione — il quale, per protesta, ha abbandonato la Giunta per il regolamento; così sta accadendo, signor Presidente, adesso. Alleanza nazionale aveva posto in Giunta per il regolamento delle questioni: la prima relativa all'articolo 24, comma 12, del regolamento; la seconda relativa all'articolo 40, comma 2, del regolamento, come lei ha giustamente ricordato pochi minuti fa.

Ebbene, signor Presidente, ella ha negato l'evidenza; ha negato che il finanziamento pubblico ai partiti — perché di questo si tratta — sia una questione di eccezionale rilevanza politica; ma poi, contraddicendosi almeno in parte, ha richiamato l'articolo 24, comma 7, del regolamento ed ha affermato che il provvedimento è complesso. Così, lei ha raddoppiato i tempi per la discussione generale e per la discussione degli articoli: questa è sembrata a molti una legge del contrappasso.

Allo stesso modo ha negato, contro ogni evidenza, che il provvedimento si riflette sulla prima parte della Costituzione, ma — vedi caso — l'articolo 49 della Costituzione è compreso nella prima parte della Carta fondamentale, il soggetto della proposizione normativa sono cittadini associati in partiti e, pertanto, ritengo che i cittadini abbiano diritto ad associarsi in partiti che non siano organi dello Stato, come accadrebbe qualora fosse approvato il provvedimento in questione.

Ieri, in Giunta per il regolamento, ella dicendo che ciascun presentatore di pregiudiziali o di sospensive può illustrare lo strumento da lui presentato, ha praticamente detto — se ho ben capito — che se la debbono sbrigare i presidenti di gruppo.

Si dà il caso che i presidenti di gruppo sono dei direttori d'orchestra e non dei dittatori. Il presidente Selva — e prima ancora il presidente Fini — ci aveva invitato a presentare strumenti incidentali, quali le pregiudiziali di costituzionalità e di merito e le sospensive, proprio perché ne abbiamo il diritto: mi chiedo con quale faccia un presidente di gruppo possa dire a deputati che liberamente hanno sottoscritto una pregiudiziale o una sospensiva di ritirarle in quanto non ne hanno più il diritto e perché così ha deciso il Presidente della Camera!

Peraltro, signor Presidente, l'onorevole Selva del dittatore non ha neppure le *physique du role*: basta guardarlo, è un signore di cultura mitteleuropea che sembra piovuto quasi per caso in Italia, un'Italia che gli va notoriamente stretta.

PRESIDENTE. Vorrà dire che allargheremo l'Italia!

PAOLO ARMAROLI. Ci ha concesso, signor Presidente, mezz'ora per l'illustrazione delle pregiudiziali e delle sospensive, è vero, ma di questa mezz'ora (espressione, «la mezz'ora», in uso, ironia del destino, in stabilimenti aboliti il 20 settembre 1958), signor Presidente, non sappiamo che farne. Tra l'altro ella, signor Presidente, ha cambiato posizione di continuo in questi giorni: non vorrei essere irrispettoso, ma mi pare che siamo al *kamasutra* applicato a Montecitorio (*Commenti dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

Mi spiego: dapprima ha obiettato al presidente Selva che la richiesta avanzata relativamente all'articolo 24, comma 12, era tardiva, poi ci ha ripensato; dapprima è sembrato che convenisse sull'eccezionale rilevanza politica di questo provvedimento, poi ci ha ripensato; dapprima ha rilevato che le pregiudiziali e le sospensive non erano assoggettabili a contingentamento dei tempi, poi ci ha ripensato. Insomma, a Montecitorio l'incertezza del diritto regna sovrana e questo ripugna alla coscienza di tutti gli uomini liberi. Di questo passo, signor Presidente, nella sua

biblioteca, dove si tengono le sedute della Giunta per il regolamento, rischia di finire solo o, peggio, in cattiva compagnia, ossia in compagnia di qualche pappagallo ammaestrato che magari non capisce, ma si adegua. A questo punto occorre che il governo degli uomini sia sottoposto al governo della legge, lo Stato di diritto deve affermarsi anche a Montecitorio. Dico queste cose, signor Presidente, con il massimo rispetto per la sua carica, per la sua persona e per la sua intelligenza, ma il fatto che ella sia superintelligente lo ritengo un'aggravante (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale e di deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, la sua decisione è a mio avviso molto grave, perché va ad incidere in maniera pesante su diritti e prerogative dei gruppi dell'opposizione. È bene ricordare che quando procedemmo alla riforma del regolamento fu il gruppo di rifondazione comunista a chiedere che in determinate circostanze non si applicasse la norma dell'immediato contingentamento dei tempi per l'esame degli articoli e degli emendamenti, ma si seguisse, in eccezionali circostanze, il vecchio regolamento, il quale prevedeva il contingentamento soltanto in sede di seconda calendarizzazione. Nell'articolo 24, comma 12, tali casi eccezionali sono indicati ed in particolare il secondo periodo fa riferimento a «progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica», qualora un gruppo parlamentare ne faccia richiesta e quando tali questioni siano riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.

È forse opportuno, signor Presidente, richiamare in quest'aula — come ho già fatto in sede di Giunta per il regolamento — alcune considerazioni svolte dall'attuale ministro per le riforme istituzionali.

Quando svolse questo discorso alla Camera, il 21 aprile 1993, tre giorni dopo il referendum sulla legge elettorale, sul finanziamento pubblico dei partiti e sulle partecipazioni statali, egli era Presidente del Consiglio e con quel discorso si dimise. Nell'ambito di quell'intervento affermò, a proposito del voto dei cittadini: « Cerchiamo di esserne consapevoli, l'abolizione del finanziamento statale non è fine a se stessa, esprime qualcosa di più, il ripudio del partito parificato agli organi pubblici e collocato tra essi. È perciò un autentico cambiamento di regime, che fa morire dopo settant'anni quel modello di partito-Stato che fu introdotto in Italia dal fascismo e che la Repubblica aveva finito per ereditare, limitandosi a trasformare un singolare in un plurale ». Questo disse Giuliano Amato suscitando vaste reazioni; questo era il giudizio dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri.

Come si fa a ritenere che questa materia non sia di eccezionale rilevanza politica? Si può condividere o meno l'affermazione di Amato — per quanto mi riguarda, la condivido pienamente —, ma non si può ritenere che questa non sia una materia di eccezionale rilevanza politica. Mi chiedo: quale altra materia può essere ritenuta tale, signor Presidente?

Non si dica che si tratta solo di rimborsi. Infatti, tenuto conto che nel provvedimento è prevista la modifica di alcune norme della legge sul finanziamento pubblico ai partiti, faccio rilevare che in esso sono previsti rimborsi talmente elevati che resta difficile definirli tali. Infatti, se stabiliamo che in caso di elezioni politiche un partito che riesce ad avere il 20-25 per cento dei voti debba avere 100 miliardi di lire come rimborso — non a caso viene elevato il tetto delle spese ammissibili fino alla cifra di 100 miliardi di lire per ciascun partito, oltre a tutte le spese effettuate dai candidati —, parliamo, in realtà, di un finanziamento pubblico surrettizio, mascherato da rimborso elettorale. Mi sembra evidente, signor Presidente.

Come si fa ad affermare che tutto ciò non è inerente ai diritti di cui alla prima

parte della Costituzione? Come si fa a dire che tutto questo non incide sul modello di partito, nonché sul modo attraverso il quale i cittadini sono chiamati a concorrere nella determinazione della politica nazionale associandosi in partiti politici? Come si fa a dire che un meccanismo di finanziamento di questo tipo non incide sui diritti dei cittadini?

A me sembra che questa decisione sia molto grave. Credo, tra l'altro, che tale norma del regolamento avrebbe dovuto essere applicata senza « scaricare » sul Presidente il compito di effettuare la valutazione della rilevanza della questione, perché, signor Presidente, se non è rilevante il provvedimento al nostro esame, quando sarà mai possibile applicare tale norma? Credo che avremmo dovuto fare riferimento alle valutazioni politiche espresse dai gruppi che hanno avanzato la richiesta di applicazione di tale norma regolamentare, senza « scaricare » sul Presidente una valutazione sulla rilevanza o meno di un provvedimento.

Del resto, non è mai stata chiesta l'applicazione di tale norma regolamentare e, pertanto, non si può parlare di abuso di essa.

Mi sembra grave, così come affermato anche dall'onorevole Armaroli, la sua decisione inerente alla discussione delle questioni pregiudiziali. Infatti, la fissazione di un tempo definito per la discussione delle questioni pregiudiziali deriva dalla relativa norma del regolamento; ma che questo tempo impedisca, di fatto, che i proponenti le questioni pregiudiziali abbiano il diritto di illustrarle costituisce un'ulteriore violazione dei diritti fondamentali di un parlamentare, nonché una violazione dell'articolo 40 del regolamento.

Per queste ragioni non possiamo condividere in alcun modo la sua decisione che riteniamo particolarmente grave perché incidente sui diritti e le prerogative, in particolare, dei gruppi di opposizione.

FRANCESCO STORACE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO STORACE. Signor Presidente, mi richiamo all'articolo 63 del regolamento concernente la pubblicità dei lavori. Ella ci ha comunicato le risultanze dei lavori della Conferenza dei presidenti di gruppo che si sono tenuti ieri ricordando quanto in quella sede era stato stabilito.

Il richiamo che mi sono permesso di avanzare ieri in base all'articolo 63 del regolamento si basava su una sua precisa responsabilità e non su quella della Conferenza dei presidenti di gruppo. L'articolo 63 del nostro regolamento stabilisce che: «Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, la pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera (...)».

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, la prego di prendere posto!

FRANCESCO STORACE. Ci troviamo dinanzi a due questioni. La prima riguarda chi si è assunto la responsabilità di privare il paese del diritto di assistere a questo dibattito.

La seconda questione, anch'essa importante, è che si è innovato il regolamento stabilendo lo «spezzatino» per ciò che concerne i nostri lavori. Lei ci ha informato che la Conferenza dei presidenti di gruppo — non lei ma la Conferenza! — ha stabilito che si può parlare di un articolo in sede di dichiarazione di voto e che si parlerà del provvedimento in sede di dichiarazione di voto finale. Vorremmo capire quale sia la ragione dell'impedimento a far sapere agli italiani ciò che sta accadendo in quest'aula e chi siano coloro che intervengono a sostegno della legge.

Presidente, molto spesso in Parlamento approviamo dei provvedimenti anche su pressione popolare, dei cittadini che manifestano e che dicono la loro su un determinato argomento in ordine al quale non ricevono una risposta da parte delle istituzioni. Ebbene, a me non risulta che vi sia un'enorme pressione popolare per l'approvazione di questo provvedimento.

Forse è il contrario! È questo dunque il senso della richiesta che mi sono permesso di formularle nella giornata di ieri e che mi permetto di rinnovare proprio perché si tratta di una questione davvero importante per i cittadini.

Non vorremmo cioè che fosse sottovalutata la questione relativa ad un diritto all'informazione da parte dei cittadini: il che potrebbe portare ad un incremento della loro disaffezione nei confronti della politica.

Presidente, mi permetta di spiegare molto brevemente, anche perché non voglio approfittare della sua pazienza e di quella dell'Assemblea, che non è vero che i cittadini possono essere interessati solamente al disposto dell'articolo 1 della legge in esame. Si tratta, infatti, di un provvedimento molto interessante in tutti i suoi aspetti, in tutto ciò che norma e disciplina. Si pensi, ad esempio, a ciò che è previsto nell'articolo 2, dove si parla della nuova ripartizione per l'accesso ai fondi (si passa dal 3 per cento all'1 per cento): c'è una ulteriore «proporzionalizzazione» della politica nazionale! Un problema, questo, che si pone anche in considerazione di ciò che rappresenta la scadenza referendaria del prossimo 18 aprile.

Ricordo poi quanto stabilito nell'articolo 4 che, da una parte, accantona, sospende, sopprime la questione delle plusvalenze immobiliari ma, dall'altra, mantiene in piedi un principio che, a mio avviso, è aberrante, visto che vengono definite non produttrici di reddito le unità immobiliari detenute dai partiti. In altre parole, il cittadino che ha una casa paga le tasse, i partiti no!

Penso dunque che i cittadini italiani che pagano il canone dovrebbero sapere almeno queste cose. Purtroppo ciò non sarà possibile se la determinazione (che sarebbe stata stabilita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo e non dal Presidente della Camera, come è suo potere), verrà confermata da una sua decisione, anche tra poco.

Vorrei poi ricordare le questioni legate al conguaglio, all'anticipo che ancora ci si

ostina a voler prevedere. Vi è — e i cittadini hanno diritto di saperlo da un dibattito libero, articolato ma soprattutto vero — l'aggressione dei partiti che prendono soldi e non hanno voti. È una questione fondamentale, in ordine alla quale i cittadini hanno diritto di sapere se, oltre al voto, vengano rubati loro anche i soldi. Tale questione è legata anche ai ribaltoni che ci sono stati e a tanti altri problemi su cui ci siamo dibattuti.

Né vale, Presidente, l'altra questione che è stata adombrata nei dibattiti, e cioè che imporre al servizio pubblico radiotelevisivo una programmazione su questi lavori comporterebbe uno sforzo in termini di pubblicità.

Presidente mi consenta per un attimo questa digressione, io sono un inguaribile appassionato di calcio. Ieri, il servizio pubblico televisivo ha trasmesso una partita, ma per cinque minuti non l'abbiamo vista perché è stata mandata in onda la pubblicità. Se vogliamo, la questione è abbastanza aleatoria, perché non vi sono certezze per il servizio pubblico. Nemmeno la partita di calcio!

In questo caso si tratta però di una questione che è più importante di una partita di calcio, poiché riguarda il finanziamento della politica. Ebbene, i cittadini che pagano il canone potrebbero anche sopportare un servizio pubblico che per qualche ora non mandi in onda la pubblicità ma i lavori del Parlamento della Repubblica, che è chiamato ad esprimere la propria opinione su una legge importante. Vorremmo che i cittadini sapessero ciò che pensano le forze politiche diverse dalla nostra, quelle che sostengono questa legge. Ogni giorno leggiamo agenzie di stampa che riportano importanti dichiarazioni di autorevoli esponenti della sinistra che, però, in aula non sostengono questa legge. Non la sostengono con gli interventi, non sono iscritti nella discussione sulle linee generali e si limiteranno, forse, solo alle dichiarazioni di voto. Allora, signor Presidente, anche il silenzio

assordante della sinistra merita di essere visto in televisione (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. Collegli, cerco di rispondere rapidamente alle questioni sollevate.

Onorevole Storace, innanzitutto vorrei evidenziare che non è mai accaduto che sia stata data pubblicità ad un provvedimento legislativo...

FRANCESCO STORACE. Nemmeno per una questione del genere?

PRESIDENTE. ... in due fasi distinte del suo iter. In secondo luogo, si tratta di una decisione assunta dal Presidente: quando decide il Presidente si usa la formula: «è stato stabilito»; quando invece si conviene, si usa la formula «è stato convenuto». Nella specie è stata usata la formula «è stato stabilito». Devo aggiungere che, in Giunta per il regolamento, ero in assoluta minoranza con due dei colleghi presenti: tutti gli altri erano contrari o, come dire, indifferenti sulla materia.

Devo dire francamente che, se una diretta televisiva (o anche una partita di calcio) durasse quattro giorni, ho l'impressione che nessuno la guarderebbe più.

Mi sembra che la decisione che abbiamo assunto, pur essendo legittimamente contestata dalla gran parte dei colleghi presidenti di gruppo, risponda ai requisiti di pubblicità dei lavori. Aggiungo che abbiamo contemporaneamente una pubblicità su radio RAI in diretta radiofonica e una pubblicità su Radio radicale; Internet e il satellite trasmettono direttamente. I lavori parlamentari sono, pertanto, ampiamente pubblicizzati.

Sulle questioni sollevate dal collega Armaroli, vorrei evidenziare che vi è stato probabilmente un fraintendimento.

Onorevole Armaroli, quando mi sono poste obiezioni motivate, se mi rendo conto di aver sbagliato, mi correggo e forse è un errore farlo. Essendomi corretto due volte, lei mi ha ugualmente

contestato. Non so se questo sia un invito a non correggermi più quando sbaglio, lo valuterò.

Due osservazioni fatte da lei e dal collega Selva erano fondate: sulla prima, relativa al termine e sulla seconda, relativa al numero degli interventi sulle questioni pregiudiziali, avete ragione, come ho comunicato a lei poco fa, ma non ho ancora avuto il tempo di comunicarlo al collega Calderisi. Il precedente che avevo citato era relativo ad un caso anteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari. Con le nuove norme del regolamento si può, infatti, presentare un numero indefinito di questioni pregiudiziali.

Avendo sbagliato, mi sono corretto, e spero che questa non sia considerata una colpa.

Circa i paragoni che lei ha fatto, credo siano estranei tanto a me, quanto a lei; li mettiamo, quindi, da parte.

Onorevole Calderisi, conosco bene la sua posizione, l'ha illustrata con dovizia di argomenti anche in Giunta per il regolamento e ho ritenuto opportuno decidere diversamente.

Passiamo, quindi, alla discussione delle questioni pregiudiziali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vito per illustrare la questione pregiudiziale di Pisanu n. 3, di cui è cofirmatario.

ELIO VITO. Signor Presidente, la pregiudiziale n. 3 è stata presentata dal presidente onorevole Pisanu, a nome di tutto il gruppo di forza Italia. Proverò ad illustrare brevemente questa pregiudiziale di costituzionalità al provvedimento nel testo della Commissione e le ragioni della contrarietà del gruppo di forza Italia a tale testo.

L'insistenza con la quale i gruppi della maggioranza vogliono procedere, nonostante l'annunciato voto contrario in Commissione, di parti significative dei principali gruppi di opposizione su questo provvedimento, rischia di essere — a mio giudizio — suicida.

La fretta dei tesoreri di questi partiti di avere i soldi, brutti e sporchi, ma

subito, rischia di far compiere loro un gravissimo errore politico, non tanto nei confronti di quelle forze politiche delle quali non intendo e non sono tenuto a curarmi, ma nei confronti del Parlamento.

Ricordo che questo genere di provvedimenti è sempre stato varato con una sostanziale unanimità, condivisibile o meno che fosse la scelta. Tale sostanziale unanimità del Parlamento stava a significare che, quanto meno i partiti politici in esso rappresentati, avevano una visione unanime del finanziamento della politica e dei partiti, e del modello di partito, da rappresentare all'esterno, all'opinione pubblica e alla società civile. In base a questa comune concezione del partito e del finanziamento alla politica dei partiti, essi sostenevano la presentabilità di questi provvedimenti che peraltro, come sappiamo, quando sono stati sottoposti al voto ed al giudizio popolare, hanno ricevuto clamorosamente ed inequivocabilmente la disapprovazione dell'opinione pubblica e del paese.

La nostra pregiudiziale di costituzionalità tende innanzitutto a ristabilire il principio della sovranità popolare (di cui all'articolo principale della nostra Costituzione), nonché a tutelare la volontà popolare manifestatasi con il voto nel referendum abrogativo sul finanziamento pubblico dei partiti.

Presidente, la strana operazione di ingegneria legislativa, che può sembrare elegante, per la quale questo provvedimento di finanziamento pubblico ai partiti... Presidente, mi rendo conto che c'è attenzione su questa materia...

PRESIDENTE. Onorevole Migliori, la prego. Il collega Vito è impossibilitato a parlare.

ELIO VITO. La ringrazio, Presidente.

Come dicevo, la strana operazione di ingegneria legislativa per la quale un provvedimento di sostanziale finanziamento pubblico ai partiti viene presentato come una mera misura di rimborsi elettorali rischia, tra l'altro, di produrre effetti controproducenti e paradossali, che illustrerò successivamente.

Al di là di questa strana operazione, è evidente dalla dimensione dei rimborsi, più che quadruplicati rispetto a quelli attuali (data la sostanziale stabilità di questi rimborsi all'interno del sistema politico elettorale, per cui sono annuali), per il sistema degli anticipi e dei conguagli, che siamo di fronte ad un vero e proprio finanziamento pubblico ai partiti, come quello bocciato dai cittadini.

Di fatto, di fronte al paese, è consentita una lettura delle situazione politica e della rappresentanza dei partiti che correttamente vede raggruppati da una parte i sostenitori di un certo modello di partito: quello che è derivato dalla prima Repubblica ed anche dai regimi precedenti ad essa, oggi sostenuto da tutti i partiti della maggioranza, con l'aggiunta significativa e che non voglio sottacere della lega (*Commenti del deputato Roscia*), la quale, legittimamente, si richiama a quel modello di partito ed a quel tipo di finanziamento dei partiti.

Il movimento ed il gruppo parlamentare di forza Italia non hanno alle spalle (ed hanno ragione per trarne titolo di orgoglio) quel modello di partito, che non intendiamo ripetere né nel bene né nel male.

Peraltro, fin dall'inizio di questa legislatura avevamo proposto in Parlamento un percorso trasparente e lineare per giungere ad un ordinato sistema di finanziamento non dei partiti e delle loro strutture, ma della politica e delle iniziative politiche. Noi, infatti, non intendiamo seguire le orme di iniziative demagogiche e strumentali antipartitiche o antipolitiche, del genere populistico-personalistico, che pure si stanno pericolosamente muovendo in questo momento nella vita politica del nostro paese. Noi siamo sempre stati disposti — e lo siamo tuttora — ad una riflessione serena su modelli di finanziamento della politica e delle iniziative politiche che consentano, ad esempio, al cittadino di contribuire liberamente e personalmente, senza alcuna forma di controllo e limitazione, alle attività politiche del proprio partito che intende finanziare.

È questo il tipo di riflessione e di proposta che forza Italia ha avanzato ed altre ne avanza nel corso dell'esame di questi provvedimenti; più in generale, forza Italia presenterà una propria proposta alternativa a quella della maggioranza, della sinistra, della lega, che ricalchi questo diverso modello di partito e questa diversa concezione della politica e del suo finanziamento; su tale riflessione e proposta, non a caso, non abbiamo trovato l'accordo della sinistra.

Richiamo allora, Presidente, alcuni punti, che a mio giudizio rendono inqualificabile il comportamento della maggioranza in questa legislatura sul tema in oggetto ed incomprensibile, ingiustificata ed assurda la richiesta di voto favorevole rivolta alle opposizioni e sottoposta all'attenzione dell'opinione pubblica.

Cito alcuni fatti, colleghi. La maggioranza si è opposta all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta non — come abbiamo ripetutamente spiegato — su Tangentopoli, né contro Mani pulite, ma per fare in modo che il Parlamento accertasse — come è giusto e doveroso per questi fenomeni della vita sociale e politica del nostro paese — la verità sul finanziamento illecito ai partiti negli anni novanta e precedenti.

Vi sono state sanatorie decise di nascosto, di notte, in Commissione in sede legislativa. Ci si è rimessi esclusivamente alla giusta attività della magistratura e non si è voluto che il Parlamento compisse una doverosa attività di accertamento delle ragioni, delle cause, della completezza dei finanziamenti illeciti in tutti i periodi storici e da qualsiasi paese estero provenissero; si è preferito rimettersi all'iniziativa della magistratura, che ha colpito alcune forze politiche e — evidentemente — non altre.

A nostro giudizio, il voto espresso dalla maggioranza ha significato la non volontà di una nuova politica di finanziamento dei partiti, perché da quella Commissione di inchiesta e dall'accertamento reale delle cause e dei fenomeni di degenerazione potevano e dovevano nascere anche le proposte legislative su nuovi modelli tra-

sparenti, corretti e non aggirabili. Signor Presidente, anche sulle sanatorie relative ai finanziamenti illeciti, e non solo ad essi, decise di notte in Commissione in sede legislativa, vi è stato il consenso dei partiti della sinistra.

Quel voto — che io ricordo — non dà titolo oggi ai partiti della sinistra di chiedere alle opposizioni il voto favorevole sul provvedimento in esame, né di presentare all'opinione pubblica tale provvedimento come doveroso, perché la sinistra non ha voluto la verità sui fenomeni di corruzione, non ha voluto che detta verità emergesse in Parlamento e che quest'ultimo dicesse la sua sul modo in cui superare quei fenomeni e le cause di degenerazione che vi erano state.

Vi è stato, però, un altro più recente, emblematico e grave voto. Si parla tanto di finanziamento pubblico dei partiti ma meno del finanziamento pubblico di altre attività para-politiche e para-partitiche, come quelle dei sindacati. Signor Presidente, la sinistra non ha voluto (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*) — e lei lo sa — che fosse approvato da questa Assemblea un provvedimento che sancisse addirittura soltanto l'obbligo, per tutte le associazioni che percepiscono questo tipo di contributi — i sindacati ed anche la Confindustria —, di presentare i bilanci. Per i sindacati — lo ripeto — non vi è neppure l'obbligo di presentare i bilanci! Avete voluto prevedere 2.000 miliardi! In questo Parlamento vi siete eretti a tutela di tali segreti ed ignominie (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*)!

Signor Presidente, è evidente che su tale provvedimento siamo contrari e faremo una battaglia fino in fondo. Noi invitiamo la sinistra a riflettere. Non ci prestiamo al gioco di chi è contrario al provvedimento sapendo che comunque esso verrà approvato e un po' di soldi arriveranno anche da questa parte; noi siamo contrari perché vogliamo la verità sul finanziamento illecito nel nostro paese, perché vogliamo un trasparente finanziamento della politica, dei partiti, dei sindacati, dei giornali di partito (*Ap-*

plausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale), in ordine ai quali ci auguriamo che il Governo renda noti i dati. Infatti, esistono giornali di non partiti e non giornali di partito che percepiscono finanziamenti per decine di miliardi all'anno (*Commenti del deputato Palma*).

Indipendentemente dalla buona volontà di alcuni, tra i quali il relatore per la maggioranza Sabattini, sono queste le ragioni per le quali riteniamo che il provvedimento in esame non debba essere approvato, sia incostituzionale e contrario alla volontà popolare. Signor Presidente, esso testimonia ancora una volta l'assurda e miope volontà della sinistra di impedire qualsiasi opera di trasparenza e di moralità nel finanziamento della politica, dei partiti e dei sindacati, volontà testimoniata da numerosi voti espressi nel corso di questa legislatura ed espressione della cocciuta e testarda intenzione di prendere i soldi di cui ha bisogno per finanziare strutture di partito che altrimenti, non essendovi il necessario consenso del paese, non potrebbero essere finanziate (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Armaroli, che illustrerà le questioni pregiudiziali n. 1, 7, 8, 9 e 10 presentate da deputati del gruppo di alleanza nazionale.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, alleanza nazionale, come ella sa e come fanno i colleghi, ha presentato cinque questioni pregiudiziali di costituzionalità, undici questioni pregiudiziali di merito e quattro questioni sospensive; si tratta del più grande fuoco di sbarramento che un gruppo parlamentare abbia mai fatto da quando sono entrate in vigore le nuove norme regolamentari. Noi, però, non intendiamo fare ostruzionismo. Se per ostruzionismo si intende ritardare l'iter del provvedimento in esame; se per ostruzionismo si intende addirittura bloccare il provvedimento in esame; se, peggio ancora, per ostruzionismo si intende *domine do ut domine des*, questo non ci interessa.

Noi abbiamo presentato numerose pregiudiziali e numerose sospensive perché riteniamo che l'opinione pubblica debba essere adeguatamente informata di ciò che bolle nella « pentola » di Montecitorio. In questa « pentola » bolle un qualcosa che ha un cattivo odore, perché il disegno di legge in esame, fin dal titolo, è un provvedimento truffa; dice una cosa e ne sottintende un'altra: si parla di rimborsi elettorali, mentre per almeno tre quarti si tratta di quel finanziamento pubblico ai partiti che un referendum del 1993 ha cancellato!

Il Presidente Violante, che legge sempre con attenzione la letteratura scientifica, qualche settimana fa ha sostenuto a ragione che gli effetti del referendum possono valere per la legislatura, cioè, è il popolo sovrano che elegge il Parlamento e che poi si pronuncia con un referendum; e il responso successivo « ferma » il precedente.

La tesi è giuridicamente ineccepibile, signor Presidente, ma politicamente non regge! Perché? Perché in nessuna campagna elettorale un partito ha detto che avrebbe voluto ripristinare il finanziamento pubblico dei partiti. Sotto questo profilo, allora, mentre la sua tesi giuridica regge (come può constatare, quando ella interpreta assai correttamente il diritto, gliene do atto), in questo caso politicamente non ha valore!

Ritengo, allora, che il provvedimento in esame sia una truffa sotto vari profili. Esso è infatti in contrasto con il primo articolo della Costituzione il quale, al secondo capoverso, così recita: « La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione ». Se il popolo sovrano ha detto di « no » al finanziamento pubblico ai partiti dall'alto; se il Parlamento aveva approvato una legge sui rimborsi elettorali (questa è un'altra cosa: noi siamo favorevoli ai rimborsi elettorali veri, mentre siamo contrari ai rimborsi elettorali gonfiati, stragionfiati; così come eravamo favorevoli alla contribuzione volontaria dei cittadini, che è un'altra cosa rispetto al finanziamento autoritativo da parte dello Stato ai

partiti), bisogna prenderne atto. Tuttavia, invece, si vuole cancellare la legge sul 4 per mille. Il ministro Visco — come dirà assai meglio di me il presidente Gianfranco Fini — si è reso « uccel di bosco », limitandosi a mandarci soltanto una missiva; vi è quindi un contrasto palese con l'articolo 1 della Costituzione.

Prima di passare alla illustrazione anche delle pregiudiziali presentate dagli altri colleghi, vorrei aggiungere qualcosa sulla mia pregiudiziale n. 1.

Veda, signor Presidente, intervenendo in precedenza, ho affermato che lei ha negato l'applicabilità del comma 12 dell'articolo 24 del regolamento stesso. Nel momento in cui i partiti da associazioni di cittadini diventano organi dello Stato — come affermava un grande costituzionalista tedesco come Triepel, diventano incorporati nello Stato — con quale credibilità i cittadini potranno guardare a questi partiti, cioè a dei partiti sempre più distanti dalla società civile e che rifluiscono verso l'apparato autoritario dello Stato? Non vi è alcuna forma di credibilità e la disaffezione elettorale potrebbe essere aumentata da un provvedimento come quello al nostro esame, che allontana i cittadini dai partiti!

Mi pare che questo provvedimento contrasti, perché cambia « pelle » al partito politico, con il dettato dell'articolo 75 della Costituzione, per le ragioni che dicevo pochi minuti fa. Allo stesso modo, esso contrasta (lo rilevava il presidente Selva nella sua pregiudiziale di costituzionalità) con quanto previsto dall'articolo 1 della nostra Carta costituzionale, perché il popolo sovrano in questo modo sarebbe « cornuto e mazziato ». Esso contrasta, inoltre — lo diceva, ed uso il tempo imperfetto perché purtroppo l'onorevole Migliori, che è relatore di minoranza del provvedimento per alleanza nazionale, aveva presentato un'altra pregiudiziale di costituzionalità, dove sottolineava in maniera assai efficace il contrasto di questo provvedimento — con l'articolo 3, primo comma, della Costituzione. Infatti il provvedimento prevede una particolare disciplina fiscale dell'attività dei movimenti

politici e dei partiti e, ovviamente, crea una disparità di trattamento tra figli e figliastri.

L'onorevole Anedda ha ben motivato nella sua pregiudiziale di costituzionalità il contrasto, sotto un altro profilo, con gli articoli 1 e 75 della Costituzione. Infatti il provvedimento, nello stabilire i requisiti per partecipare al riparto delle somme, prevede l'abbassamento della soglia di esclusione dal 3 all'1 per cento e tale abbassamento rappresenta uno stimolo alla proliferazione dei cosiddetti partitipolvere. Allora, la normativa prevista costituisce un freno a quella democrazia maggioritaria e a quel tendenziale bipolarismo propiziato dal popolo sovrano con il referendum del 1993. Pertanto la normativa richiamata si pone in contrasto con gli articoli 1 e 75 della Costituzione.

Ancora, l'onorevole Mantovano, nella sua pregiudiziale di costituzionalità, rilevava assai bene che il provvedimento prevede che l'eccedenza incassata dai partiti negli anni 1998 e 1999 sia restituito all'erario — vergogna! — in dieci anni a tasso zero. Dunque, la normativa prevista determina una ingiustificata disparità di trattamento tra i partiti politici e tutti gli altri operatori economici che si muovono sul mercato. Anche qui vi è uno stridente contrasto con l'articolo 1 della Costituzione.

Signor Presidente, questo provvedimento, come una commedia di Dario Fo dove la signora è da buttare, è veramente da buttare nel cestino della carta straccia (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Anedda, che illustrerà le questioni pregiudiziali nn. 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, da deputati del gruppo di alleanza nazionale.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, in una questione squisitamente politica che avrà un esito squisitamente politico, io tenterò di porre le questioni ...

PRESIDENTE. Onorevole Dozzo, non è in piazza!

GIAN FRANCO ANEDDA. Tenterò di porre le questioni di merito che ci hanno indotto a proporre la questione pregiudiziale in termini giuridici e di richiamo ai principi della Costituzione e della normativa.

Come ha ricordato poco fa l'onorevole Armaroli, il secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione è l'architrave del nostro sistema ed attribuisce la sovranità al popolo. Ciò significa che il popolo è considerato una figura giuridica soggettiva titolare di diritti soggettivi se non di veri e propri diritti che abbiano un riconoscimento legislativo.

Nel nostro ordinamento il popolo non è soltanto la fonte politica della potestà di Governo ma è considerato anche titolare effettivo del potere. Si tratta di una norma che dovrebbe essere concretamente tradotta in atti legislativi e che, se non si irradiasse e se non irradiasse i suoi effetti nella legislazione, rimarrebbe di sapore meramente declamatorio e virtuale. Ma sappiamo qualcosa di più e cioè che la Costituzione, scritta ed immutabile, si affianca alla Costituzione vivente cioè alla interpretazione della Costituzione che segue e si adatta alla evoluzione della società e agli orientamenti dei cittadini. La Costituzione, cioè, è immutabile salvo l'articolo 138 ma non è statica. Proprio la Costituzione vivente, nell'interpretazione quotidiana, in particolare in questi ultimi anni, ha attribuito alla sovranità popolare un significato molto più incisivo e pressante rispetto a quanto, forse, avevano pensato coloro che ne avevano scritto le norme.

Credo allora che non possa sfuggire ad alcuno, come è stato detto e come sarà ripetuto, che la legge ripristina, pur chiamandolo rimborso, un finanziamento ai partiti: un finanziamento per i partiti che, proprio perché tale, travolge e ferisce la sovranità popolare che si era espressa nel referendum. Il dato è tanto ovvio da essere banale. Il rimborso esige una spesa già effettuata: se la spesa non è avvenuta, non si tratta di un rimborso bensì di un finanziamento, o se volete, ma il senso non cambia, di un'anticipazione. Conosco

gli argomenti contrari: si afferma che la spesa è certa e quindi, essendo certa, si tratta di rimborso e non di anticipazione. Senonché, al dato letterale si aggiungono altri due argomenti: il rimborso, così come viene definito dalla legge, viene attribuito indipendentemente dalla spesa effettiva e dalla destinazione della spesa; intendo dire che un partito potrebbe anche decidere di non spendere alcunché, o di spendere meno di quanto previsto ma ciò nonostante avrebbe diritto al finanziamento, all'erogazione. Quindi, non di rimborso di una spesa effettiva si tratta ma di un'anticipazione sulla spesa che potrebbe non esservi. Inoltre, essendo il rimborso indeterminato, cioè staccato dalla spesa effettiva, ancora una volta e per altra strada il rimborso si traduce in finanziamento. Se così è, tornano certamente le questioni di costituzionalità, giacché la proposta abbandona e tradisce la volontà popolare, ma acquistano ancor maggiore valore e maggiore valenza le questioni di merito.

È stato affermato — l'ha ricordato il collega Armaroli — che il trascorrere del tempo e lo scadere della legislatura vanificano l'effetto del referendum: il principio è esatto ma è nello stesso tempo errato. Se l'esito del referendum semplicemente abrogativo può essere equiparato ad una legge abrogativa, evidentemente in termini costituzionali nulla vieta che una legge successiva ripristini la norma abrogata: è la volontà legislativa. Ma quando l'esito del referendum enuncia un principio generale, quel principio voluto dalla sovranità popolare diventa esso stesso e perciò stesso un principio costituzionale e certamente un principio di enorme valenza politica; e non vi è dubbio che la volontà popolare con il referendum ha affermato una contrarietà al finanziamento dei partiti.

In termini squisitamente giuridici, si potrebbe dire che siamo nel campo non del referendum abrogativo ma del referendum di indirizzo, così come delineato pur senza attuazione dalla legge n. 2 del 1989. Tanto questo è vero e tanto gli argomenti sono esatti che la proposta per

sfuggire a questa difficoltà ricorre al cambiamento del termine per far ritenere nella lettera che di rimborsi si tratti, mentre, ripetiamo, si tratta di finanziamenti. Allora, si pone il problema politico, che si traduce in un problema di merito: la volontà popolare è ferita due volte, nella sostanza perché viene ripristinato un finanziamento negato come principio, nella forma perché si pretende di superare la volontà popolare con un *escamotage* letterale, con un cambiamento dei termini, lasciando immutata la sostanza. Credo invece, e il gruppo di alleanza nazionale di questo è convinto, che la volontà popolare vada rispettata nella forma e nella sostanza (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Orlando che illustrerà la questione pregiudiziale di costituzionalità n. 2, di cui è cofirmatario.

FEDERICO ORLANDO. Signor Presidente, noi del gruppo misto « L'Italia dei valori » proponiamo il non passaggio all'esame della proposta di legge perché una democrazia liberale non può permettersi di ribaltare, a colpi di mano, l'ordinamento sul quale fonda il proprio rapporto con la comunità nazionale. Ciò è appena accaduto con l'articolo 68 della Costituzione sulle prerogative dei parlamentari e vorremmo evitare un *bis* a distanza di pochi giorni.

Come liberaldemocratici crediamo nella democrazia e nel primato della politica, crediamo nel ruolo dei partiti e nella politica democratica e siamo contrari non al finanziamento pubblico e privato della politica, ma all'improprietà e all'arroganza con le quali si cerca di riproporlo, dopo il referendum abrogativo e perfino dopo le riserve del Presidente della Repubblica sulle anticipazioni del 4 per mille.

A nostro giudizio, non era improprio il principio di affidare il finanziamento della politica alla libera determinazione del contribuente era però arrogante la pretesa di parlare di finanziamento senza previa

disciplina giuridica dei soggetti che da esso avrebbero tratto beneficio. La legge, infatti, è caduta. Ovunque, ad ogni eccesso dei politici corrisponde una reazione: è successo, ad esempio, che la Corte costituzionale tedesca, rilevando l'incongruità per eccesso dei rimborsi, costrinse il Parlamento federale a cambiare la legge sul finanziamento — peraltro, i partiti tedeschi che ricevono un finanziamento pubblico sono giuridicamente regolamentati —; lo stesso è avvenuto con il « pansindacalismo » che affliggeva l'Italia, in spregio degli articoli 39 e 40 della Costituzione. Tale situazione si ripeterà anche nei confronti della stampa di partito: di centro, di sinistra e di destra.

La nostra posizione si differenzia da quella della destra, che peraltro ha dato il proprio contributo alla proposta dei tesoriери ed oggi è divisa, perché noi non siamo per un finanziamento della politica che sia affidato solo, o prevalentemente, alla decisione del contribuente in favore del proprio partito perché ciò favorirebbe il partito dei contribuenti ricchi e legittimerebbe il partito delle *lobby*, entrambi privi di una disciplina. Si legittimerebbe, cioè, la corruzione, il sistema della corruzione. Noi siamo per una contribuzione volontaria regolamentata a partiti disciplinati giuridicamente e riteniamo che questa sia la chiave per conciliare i cittadini con la politica e renderli contribuenti ed elettori convinti. Crediamo che ciò favorirebbe la politica ed i partiti, che ne sono i principali strumenti. Crediamo, cioè, di rafforzare la democrazia e la politica che sono, invece, indebolite ed insidiate dallo spregio per i sentimenti dei cittadini, ai quali, non per qualunquismo, ma per desiderio di uguaglianza e di trasparenza, non piace che la politica si conceda privilegi finanziari ed immunità penali, invece di darsi le stesse regole severe che pretende dai cittadini. Tali privilegi, tra l'altro, non sono concessi a nessun'altra attività sociale o a pubblico ufficio: non al volontariato, non alla cultura, non alla formazione dei giovani né a tutto ciò che nobilita e fa crescere la

società nazionale alla quale la società politica dovrebbe essere guida e non maestra dei cattivi esempi.

Onorevoli colleghi, concludo sollecitando i partiti della maggioranza, della quale siamo e vogliamo restare parte, nonché la lega nord per l'indipendenza della Padania — onorevole Bossi —, a liberarsi dall'assillo di restaurazione, a riconsiderare la necessità di riflettere sulle inquietudini dei cittadini, che finiscono per condannare tutti i nostri partiti come « partitocrazia ».

Occorre approvare, finalmente, una legge che, riproponendo la formula della prima Commissione bicamerale Bozzi, stabilisca prima i doveri dei partiti, facendo così venir meno le remore che la stessa Costituzione manifesta nei loro confronti — mi riferisco agli articoli 49, 67 e 98 — e che consenta, infine, di affermare i diritti dei partiti stessi, tra i quali quello al finanziamento per i servizi che prestano nell'esercizio di funzioni pubbliche, elettorali e non.

Crediamo, colleghi della maggioranza e della lega nord, di proporvi così un discorso ragionevole e ci auguriamo che vogliate riceverlo per continuare e concludere un dialogo costruttivo (*Applausi dei deputati del gruppo misto « l'Italia dei lavori »*).

PRESIDENTE. L'onorevole Veltri ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale n. 5, di cui è cofirmatario.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, colleghi, è evidente che il mio intervento è rivolto al Presidente e all'Assemblea, ma è anche un appello accorato ai colleghi di questa nostra maggioranza.

Non capisco, colleghi, perché dobbiamo permettere all'onorevole Vito di fare una lezione di morale in quest'aula e perché dobbiamo dare un'arma formidabile all'onorevole Fini in vista delle prossime scadenze elettorali.

Faccio questo appello e questo richiamo al ragionamento riportando un passo di un intervento del Presidente del Consiglio, ed è la seconda volta che lo

faccio in quest'aula. L'onorevole D'Alema, in occasione dell'approvazione della legge precedente in materia, disse in quest'aula: « Questa è anche una legge ad alto rischio per i partiti. Questa legge è una sfida, perché, attraverso il meccanismo che prevede, avremo anno per anno, nella scelta dei cittadini, un giudizio sul sistema dei partiti. In questo senso, questa legge ha anche un contenuto democratico, perché i partiti si espongono ad essere giudicati dai cittadini nel loro insieme anche nel momento della dichiarazione fiscale ». E D'Alema aggiungeva: « Non l'ha osservato nessun commentatore ».

Ebbene, dal provvedimento in discussione scompare anche la volontà dei cittadini di versare il contributo, che diventa un atto di arbitrio assoluto di questa Camera, se esso dovesse essere approvato.

Colleghi della maggioranza, ma perché varare un provvedimento di finanziamento surrettizio ai partiti, scambiandolo con un provvedimento di rimborso delle spese elettorali?

Nel documento della Corte dei conti sono riportati i seguenti dati: nel 1996 i partiti che si sono presentati alle elezioni politiche hanno ricevuto un contributo di 90.794.781.776 lire ed hanno dichiarato di avere speso 34.390.104.296 lire, cioè meno di un terzo. Allora, siccome mi rifiuto di pensare che le spese per le operazioni elettorali siano state fatte in nero, come si giustifica oggi, di fronte ad un contributo che era tre volte più grande della spesa dichiarata, che esso possa diventare quattro volte maggiore? Come si giustifica di fronte all'opinione pubblica tutto ciò? Collega Mussi, pensiamoci molto seriamente.

Vi sono, poi, altri dati di questa legge che vanno considerati: in merito all'anticipo mancano i dati e c'è una violazione dell'articolo 79, comma 5, del regolamento. Per quanto riguarda la polverizzazione, qui si decide di finanziare chi prende l'uno per cento, violando le elementari regole del sistema maggioritario che in quest'aula diciamo tutti, tranne poche eccezioni, di voler rafforzare.

Infine, il presidente della Commissione affari costituzionali aveva deciso l'accorpamento di tutte le proposte di legge, compresa quella di cui sono primo firmatario, che si compone di due parti, la prima riguardante la responsabilità giuridica dei partiti e l'altra le elezioni primarie per accedere alle candidature. L'accorpamento non c'è stato e qui parliamo solo di finanziamento ai partiti scambiandolo per contributo alle spese elettorali.

Colleghi, riprendendo le considerazioni dell'onorevole D'Alema, dovremmo riflettere molto seriamente. Vi invito caldamente a non fare questo regalo al Polo a soli due mesi dalle elezioni...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, onorevole Veltri.

ELIO VELTRI. Sì, signor Presidente.

È un regalo gratuito che molti di loro non meritano, tra le altre cose (*Commenti di deputati dei gruppi di forza Italia e alleanza nazionale*), in termini elettorali, proprio quelli che protestano in questo momento.

Vi invito a non procedere ed a ritirare questa proposta di legge (*Applausi dei deputati del gruppo misto-Italia dei valori*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Taradash per illustrare la sua questione pregiudiziale n. 6.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, mi auguro che il suggerimento dato, un po' strumentalmente, dal collega Veltri al centro-sinistra venga raccolto perché, al di là delle convenienze elettorali, ritengo vi sia una convenienza democratica nell'operare il ritiro di questa legge.

Il 18 aprile 1993 vi è stato un referendum e gli italiani a stragrande maggioranza (più del 90 per cento) hanno detto « no » al finanziamento pubblico dei partiti. Al di là della legittimità del Parlamento — che nessuno contesta — di rimettere mano a quella legge, esiste una sostanziale necessità di esprimere rispetto politico nei confronti dei cittadini e della loro volontà chiaramente espressa, a